

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati

[notificata con il numero C(2005) 118]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/64/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/65/CEE definisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni. Detta direttiva dispone che le condizioni che disciplinano le importazioni di gatti, cani e furetti devono essere per lo meno equivalenti alle condizioni che figurano nel regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio⁽²⁾. Il regolamento si propone di garantire l'uniformità delle norme applicabili agli scambi e ai movimenti a carattere commerciale e non di queste specie, al fine di evitare le frodi.

(2) Il rischio di frode, connesso ai movimenti di queste specie animali tra enti, istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE, è trascurabile.

(3) È opportuno definire condizioni specifiche per l'importazione di gatti, cani e furetti nel caso in cui siano destinati a enti, istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE.

(4) Occorre definire un modello di certificato sanitario per le importazioni di gatti, cani e furetti destinati a enti, istituti o centri omologati.

(5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione di gatti, cani e furetti destinati a enti, istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE soddisfa i seguenti requisiti:

- a) gli animali provengono da paesi terzi o territori elencati nella parte B, sezione 2, o nella parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003; e
- b) sono accompagnati da un certificato veterinario conforme al modello di certificato sanitario che figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° febbraio 2005.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

⁽²⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2054/2004 della Commissione (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 14).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

CERTIFICATO VETERINARIO PER LE IMPORTAZIONI DI CANI, GATTI E FURETTI DESTINATI A ENTI, ISTITUTI O CENTRI OMOLOGATI CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO C DELLA DIRETTIVA 92/65/CEE				
Nota per l'importatore: il presente certificato è destinato solo ad uso veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.				
1. Paese d'origine e autorità competente ⁽¹⁾ :		2. Certificato sanitario n.:		<input type="checkbox"/> ORIGINALE ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> COPIA ⁽³⁾
I. ORIGINE DEGLI ANIMALI				
3. Nome e indirizzo dell'allevamento d'origine:		4. Nome e indirizzo dello speditore:		
5. Luogo di carico:		6. Mezzo di trasporto:		
II. DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI				
7. Stato membro di destinazione:				
8. Nome e indirizzo o codice di registrazione dell'ente, istituto o centro di destinazione:		9. Nome e indirizzo del destinatario:		
III. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI				
	10. Specie	11. Sesso	12. Data di nascita o età	13. Identificazione individuale (microchip o tatuaggio ⁽⁴⁾)
10.1.				
10.2.				
10.3.				
10.4.				
10.5.				
10.6.				
10.7.				
10.8.				
10.9.				
10.10. ⁽⁵⁾				
IV. (VACCINAZIONE ANTIRABBICA) (se richiesta — cancellare se non certificata)				
Produttore e nome del vaccino:				
Numero di lotto:		Data della vaccinazione:		Validità:

⁽¹⁾ Il paese terzo deve figurare nella parte B, sezione 2, o nella parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

⁽²⁾ L'originale deve accompagnare la partita fino alle destinazioni finali.

⁽³⁾ La copia deve essere trattenuta dal responsabile dell'allevamento d'origine.

⁽⁴⁾ A seconda dei requisiti dello Stato membro di destinazione.

⁽⁵⁾ Specificare, se del caso.

V. ESAME SIEROLOGICO ANTIRABBICO (se richiesto — cancellare se non certificato)	
Il sottoscritto ha esaminato un documento ufficiale sull'esito dell'esame sierologico dell'animale, effettuato su un campione prelevato il _____ e analizzato in un laboratorio riconosciuto dell'UE, il quale certifica che la titolazione di anticorpi neutralizzati della rabbia risulta pari o superiore a 0,5 IU/ml.	
VI. ESAME CLINICO	
Il sottoscritto dichiara che l'animale al momento non presenta sintomatologie cliniche, è trasportabile e proviene da un allevamento omologato o registrato dalle autorità competenti per l'allevamento della specie in questione, non sottoposto a restrizioni ufficiali per motivi sanitari.	
VII. TRATTAMENTO CONTRO LE ZECHE (se richiesto — cancellare se non certificato)	
Produttore e nome del prodotto:	
Data e ora del trattamento (su 24 ore):	
VIII. TRATTAMENTO CONTRO L'ECHINOCOCCO (se richiesto — cancellare se non certificato)	
Produttore e nome del prodotto:	
Data e ora del trattamento (su 24 ore):	
NOME E QUALIFICA DEL SOTTOSCRITTO (veterinario ufficiale)	
Nome:	Cognome:
Indirizzo:	Firma, data e timbro:
Codice postale:	
Città:	
Paese ⁽¹⁾ :	
Telefono:	
NOTE ORIENTATIVE	
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'identificazione dell'animale (tatuaggio o microchip) deve essere verificata prima di compilare il certificato. 2. Il vaccino antirabbico utilizzato deve essere un vaccino inattivato prodotto conformemente alle norme dell'UIE. 3. Il certificato deve essere valido per 10 giorni a decorrere dalla data della firma ai fini delle importazioni nell'UE e dei controlli ai posti di frontiera. Il certificato è valido per quattro mesi a decorrere dalla data della firma ai fini di ulteriori spostamenti fra Stati membri dell'UE, in sostituzione del passaporto dell'animale. 4. Animali provenienti o preparati in paesi terzi non elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 non possono essere introdotti in Irlanda, in Svezia e nel Regno Unito, né direttamente né attraverso un altro paese elencato nel citato allegato, salvo il caso in cui siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa nazionale. 5. L'esame clinico (Parte VI) deve essere effettuato nelle 24 ore che precedono lo spostamento. 6. Le parti non certificate devono essere cancellate. 	
CONDIZIONI APPLICABILI	
Il completamento della Parte VI è obbligatorio.	
Le Parti IV, V, VII e VIII devono essere completate a seconda delle richieste dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri possono disporre deroghe a qualsiasi delle condizioni elencate.	